

(N. 2704)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1952 (V. Stampato N. 2823)

d'iniziativa dei Deputati PALENZONA e SULLO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 NOVEMBRE 1952

Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori
a mezzo di prospetti di paga.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè, distintamente, le singole tratte.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

Art. 2.

Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Art. 3.

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Art. 4.

La norma contenuta nel precedente articolo 1 non si applica:

- a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
- b) alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni;
- c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata

per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000;

d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

Art. 5.

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sarà applicata,

al datore di lavoro, l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.